



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## ORDINANZA N. 54 DEL 17-04-2019

**OGGETTO: Eventi sismici del 24.08.2016, del 26.10.2016, del 30.10.16 e giorni seguenti. Misure urgenti finalizzate a fronteggiare l'emergenza. Smontaggio controllato e rimozione macerie dell'edificio sito nella Frazione di Pescia, distinto al Foglio 215 Part. 26.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che alle ore 3.36 del giorno 24 Agosto 2016 si è verificata una violenta scossa di terremoto seguita da un lunghissimo “sciame sismico”, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- che successivamente, il giorno 26 Ottobre 2106, scosse di rilevante entità si sono ripetute, creando ulteriori danneggiamenti e situazioni di pericolo;
- che in data 30 Ottobre 2016 alle ore 7:40, si è verificato un ulteriore evento sismico di eccezionale intensità, che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

#### VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 Agosto, dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 Ottobre 2016;
- l’Ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016”
- la Legge 123 del 3 Agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra

l'altro si proroga fino al 28 Febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge Luglio 2018, n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 Febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 Giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 Dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*;
- la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, Art. 1 – Comma 988 *“ Omissis .....” 4 – ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis é prorogato fino al 31 Dicembre 2019.... Omissis”*.

#### **CONSIDERATO:**

- che tali fenomeni sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private che hanno comportato lo sgombero delle stesse;
- che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

**VALUTATI** gli eventi in essere nel territorio del Comune per il quale è stata emessa dichiarazione di “Stato di emergenza nazionale”;

**ATTESTATA** la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione Civile.

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26.08.2016 *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*;
- n. 389 del 28.08.2016 *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;
- n. 391 del 01.09.2016 ed in particolare all’art. 3 stabilisce che *“Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare a operazioni di recupero/smaltimento”*;

- la nota prot. n° UC/TERAG16/0046100 dell'11/09/2016 che fornisce specifiche indicazioni operative, per l'attuazione dell'art. 3 dell' O.C.D.P.C. n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici

#### **VISTO:**

- l'articolo 28 comma 1 del D.L. 18.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;
- l'articolo 28 comma 6 del D.L. 18.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che pone in capo al Comune di provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600 e s.m.i. apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Tale articolo prevede inoltre che decorsi 15 giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto sopra citato, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali;
- la nota della USL Umbria2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro - prot. n. 251581 del 03.12.2016 avente per oggetto: *“Ordinanza n. 391 del 01.09.2016 e n. 394 del 19.09.2016: prime indicazioni operative per la protezione dei rischi derivanti dalla esposizione a fibre di amianto”*, che impone tra le altre indicazioni, anche che i materiali derivanti dal crollo degli edifici causati dagli eventi sismici, costituiti da lastre di eternit intere o frammentate o comunque materiale da coibentazione contenente amianto (MCA) siano perimetrati con nastro segnaletico e con appositi cartelli indicanti la presenza di amianto;
- la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 0004891 del 18.01.2017 avente per oggetto: SISMA – piano di rimozione macerie che contiene dettagliate indicazioni operative nel caso di rinvenimento, nel corso delle operazioni di sgombero delle macerie, di beni preziosi, documenti, armi munizioni ed esplosivi, specificando, per ciascuna tipologia di beni, gli organi competenti al loro ritiro e gestione;
- i decreti del Sindaco, n. 27 relativo a Norcia Capoluogo, località Misciano e n. 26 del 30.12.2016 relativo alla frazione di Castelluccio, per l'occupazione d'urgenza di porzioni di terreno da adibire a depositi temporanei per lo stoccaggio provvisorio delle macerie provenienti da demolizioni e crolli di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;

#### **CONSIDERATO:**

- la necessità e l'urgenza di provvedere alla creazione di passaggi in sicurezza per il pubblico transito;
- che frammisti alla macerie si potrebbero rinvenire frammenti di eternit contenenti amianto (MCA) e che il permanere di tali materiali nelle attuali condizioni potrebbe generare rischi di esposizione e/o l'aereo-dispersione di fibre di amianto;

**RILEVATO** altresì che per poter procedere alla messa in sicurezza della viabilità, nella Frazione di Pescia, in conseguenza degli eventi sismici del 24 Agosto e del 26 e del 30

Ottobre 2016, è necessario ed urgente effettuare lo smontaggio controllato del Secondo e del Primo Livello del fabbricato distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 215 – Part. 26, in quanto trattasi di edificio gravemente danneggiato, che risulta in condizioni di precaria stabilità o danneggiato irreparabilmente, che potrebbe crollare, non garantendo quindi l'incolumità degli operatori oltre alla salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTO:**

- che dalla scheda di valutazione G.T.S. n. 179 del 06.09.17, relativa all'edificio distinto al Foglio n. 215 – Part. n. 26, redatta congiuntamente dai tecnici della Regione Umbria, Vigili del Fuoco, Comune di Norcia e Unità di crisi MIBACT si rileva che l'edificio presenta un grave quadro fessurativo con evidenti lesioni e, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere allo smontaggio controllato del Secondo e del Primo Livello dell'edificio;
- che dal sopralluogo effettuato non sono emerse cause ostative, da parte del rappresentante della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici, relative alla presenza di beni aventi valenza culturale ed architettonica;
- che qualsiasi indugio potrebbe far aggravare ulteriormente tale minaccia, aumentando il serio e concreto pericolo per l'incolumità pubblica;

**RITENUTO** di dover produrre opportuna documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza del fabbricato.

**CONSIDERATO** che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

**TENUTO CONTO:**

- delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., sull'avvio del procedimento, previste dall'articolo 5, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016;
- delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore della quale i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione del procedimento ai proprietari *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievole per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

**VERIFICATO** che si rende imprescindibile la necessità di rendere fruibile la viabilità per pubblico interesse e pertanto è urgente effettuare sia lo smontaggio controllato, del Secondo e del Primo Livello, sia la rimozione delle macerie;

**CONSIDERATO** che per le notifiche e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione è possibile effettuare proclami pubblici in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, purché copia dell'atto sia depositato nella casa comunale e sia a disposizione degli aventi diritto e pubblicato nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessata;

**CONSIDERATO** che per la demolizione dei fabbricati e per la rimozione delle macerie dovute ai crolli del sisma del 26 Agosto 2016 e successivi, al fine dell'individuazione dei legittimi proprietari sia delle macerie stesse che dei fabbricati da demolire è stata consultata la banca dati catastali, attraverso l'utilizzo della piattaforma SISTER, da cui è emerso un rilevante numero di destinatari oltre alla difficoltà di identificazione degli stessi, e che i tempi

richiesti per l'avvio delle attività di demolizione e rimozione con modalità ordinarie risultano incompatibili con l'urgenza a procedere;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili, ove individuati, prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria la pubblica incolumità;

**VISTO:**

- l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
- l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
- il D.L. 07/09/01, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/01, n. 401;
- l'articolo 32 della Legge 23/12/78, n. 833;
- l'articolo 50 comma 5 e 54, comma 2, del D.Lgs. 18/08/00 n.267;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.
  - l'articolo 21 del vigente Statuto Comunale;

**CONSIDERATO:**

- che l'intervento, così come riportato nella scheda GTS n. 179 del 06.09.17, non è eseguibile dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**ORDINA**

1. lo smontaggio controllato del Secondo e del Primo Livello, dell'edificio sito nella Frazione di Pescia - individuato al N.C.E.U. al Foglio n. 215 – Part. 26, compresa la rimozione delle macerie in condizioni di sicurezza, con recupero di eventuali materiali lapidei di pregio che, qualora rinvenuti, dovranno essere accuratamente stoccati nell'area dell'edificio, senza oneri a carico della proprietà;
2. alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. la rimozione delle macerie prodotte dalla demolizione di cui al punto 1;
3. lo smontaggio controllato, di cui al punto 1 potrà avere inizio a decorrere dal giorno 3 Maggio 2019, dalle ore 9.00;
4. la rimozione delle macerie di cui al punto 2 avrà inizio una volta completata la demolizione di cui al punto 1;
5. le date e gli orari di cui ai punti 3 e 4, si riferiscono indicativamente all'inizio delle operazioni di che trattasi, pertanto l'Area LL.PP. sarà a disposizione dei cittadini interessati, per ogni aggiornamento sullo stato di avanzamento delle stesse o di eventuali modifiche;

**DEMANDA**

Al Responsabile dell'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico e/o suo delegato, l'esecuzione dell'intervento, come sopra indicato, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità.

## **DISPONE**

- che decorsi 15 giorni dalla data di notifica ai proprietari, dell'avviso di smontaggio controllato e rimozione delle macerie il Comune di Norcia disporrà, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, lo smontaggio controllato e la raccolta ed il trasporto delle macerie;
- che tale avviso costituisce una liberatoria dei proprietari e titolari di diritti reali sull'edificio, interessato dalle attività sia di smontaggio controllato che di raccolta delle macerie, avendo contattato telefonicamente tutti i proprietari di cui sopra ove individuati;
- che agli aventi diritto, sarà consentito lo stazionamento in area sicura durante le operazioni di rimozione;
- di notificare copia della presente ordinanza ai Signori:

1. De Carolis Angela Rosa, Via Dalmazia, n. 26 – Fraz. Savelli (06046) **NORCIA**

### **E AD EVENTUALI ALTRI RESPONSABILI NON RILEVATI**

2. Al Responsabile dell'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede -
3. al C.O.R. Sede di Foligno
4. alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.
5. alla Regione Umbria – Direzione Ambiente
6. alla Regione Umbria - Protezione Civile;
7. alla Provincia di Perugia;
8. alla Prefettura di Perugia;
9. alla Soprintendenza Architettonica e Paesaggistica dell'Umbria;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Livio Angeletti – Coordinatore del C.O.C. Norcia.

Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza, sostituendo così di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla Legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento, la S.V. potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Umbria; in alternativa potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

**IL SINDACO**

F.to NICOLA ALEMANNO